

CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO DEL PERSONALE DIRIGENTE

TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2019-2021

Il giorno **6 agosto 2026** ha avuto luogo, presso la sede della Regione di Trieste - piazza Unità d'Italia, n. 1 - l'incontro per la sottoscrizione del Contratto collettivo di Comparto del personale dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al triennio normativo ed economico 2019-2021.

Al termine della riunione, le parti sottoindicate hanno sottoscritto l'allegato *Contratto collettivo di Comparto del personale dirigente - triennio normativo ed economico 2019-2021*.

Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale dirigente:

Il Presidente

dott. Santi Terranova ***firmato***

dott.ssa Maria Grazia De Rosa ***firmato***

dott.ssa Francesca Finco ***firmato***

Organizzazioni sindacali rappresentative:

DIRER F.V.G. ***firmato***

DIREL FVG ***firmato***

UIL FP ***firmato***

CGIL FP ***firmato***

CISL FP - CISL ***firmato***

CISAL Enti locali FVG ***firmato***

CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO DEL PERSONALE DIRIGENTE TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2019-2021

INDICE

Capo I Applicazione, durata e decorrenza

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Capo II Disposizioni generali e disciplina normativa

Art. 3 Lavoro agile

Art. 4 Incarico ad interim

Capo III Disciplina economica

Art. 5 Aumenti stipendio tabellare

Art. 6 Incremento della retribuzione di risultato

Capo IV Disposizioni finali

Art. 7 Rinvii normativi dinamici

Capo I Applicazione, durata e decorrenza

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni ed enti facenti parte del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 13/1998, e dunque, allo stato, la Regione (Amministrazione regionale, Consiglio regionale ed Enti regionali), i Comuni, le Comunità e le Comunità di Montagna previste dalla legge regionale 21/2019, il Consorzio Boschi Carnici, il Consorzio per l'assistenza Medico Psicopedagogica CAMPP, il Consorzio Isontino Servizi Integrati CISI, l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie, le Pianta Organiche Aggiuntive – POA, le Aziende per l'assistenza sanitaria presso cui è istituita la pianta organica aggiuntiva costituita ai sensi della legge regionale 6/2006, l'ASP “D. Moro” di Codroipo, l'Arlef, il Consorzio Culturale del Monfalconese. In relazione al periodo di vigenza del contratto, lo stesso si applica anche alle sopresse Unioni territoriali intercomunali, di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.
2. Il presente contratto si applica anche a tutto il personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, dipendente dagli enti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni di legge di settore.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, in riferimento ad istituti contrattuali specifici, laddove nel testo sia citata la “Regione”, il riferimento si intende operato all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale e agli Enti regionali; nel caso in cui nel testo vi sia la citazione “Enti locali”, il riferimento si intende operato nei confronti dei Comuni, nonché degli altri enti di cui al comma 1.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali dei precedenti CCRL per l'Area della dirigenza del Comparto unico, nonché dei precedenti CCNL – per gli enti locali – e CCRL relativi al personale regionale, per i dirigenti regionali, ove non sostituite o comunque compatibili con le disposizioni del presente contratto e/o con le previsioni di legge.
5. Il presente contratto può essere oggetto di interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18/2016, anche su richiesta di una delle parti, qualora intervengano controversie sulla sua interpretazione.

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, sia per la parte normativa che per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente previste dal presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione definitiva del presente contratto.
4. Alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente, di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con atto di data certa e con un preavviso di almeno tre mesi; in tale ipotesi, il

contratto disdettato rimane in vigore fino a quando non viene sostituito dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate almeno tre mesi prima rispetto alla scadenza del contratto.
6. Scaduto il triennio di cui al comma 1, è riconosciuta, fermi restando i successivi conguagli, una indennità di vacanza contrattuale consistente nell'erogazione di un assegno lordo mensile nelle misure percentuali, rispetto agli stipendi tabellari, e con le decorrenze sotto indicate:
 - 0,3% dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022;
 - dello 0,50% a decorrere dal 1° luglio 2022.

L'importo dell'indennità è calcolato sul valore tabellare definito dall'articolo 5, comma 2.

Capo II Disposizioni generali e disciplina normativa

Art. 3

Lavoro agile

1. Le amministrazioni possono disciplinare, previo confronto di cui all'articolo 10 del CCRL del personale dirigente 2016-2018, sottoscritto il 22 maggio 2024, le situazioni e le modalità per l'esercizio dell'attività dirigenziale anche nella forma del lavoro agile.

Art. 4

Incarico ad interim

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del CCRL 2016-2018 è sostituito dal seguente:

“Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di posizione, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore economico correlato alla retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico. Tale retribuzione aggiuntiva remunera interamente l'incarico assegnato e non dà luogo ad alcuna retribuzione di risultato.”.
2. Con riferimento a quanto disposto al comma 1, le amministrazioni adeguano gli incarichi ad interim in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto entro 60 giorni dalla medesima sottoscrizione, fermo restando che quanto maturato fino alla data di adeguamento rimane riconosciuto a titolo di retribuzione di risultato.
3. All'articolo 6, comma 4, del CCRL del personale dirigente 2016-2018 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) integrazione della retribuzione di posizione del dirigente cui sia affidato incarico ad interim all'interno dell'ente.>>.

Capo III Disciplina economica

Art. 5

Aumenti stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti destinatari del presente contratto è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sotto indicate:
 - dal 1° gennaio 2019: € 30,00 mensili;
 - dal 1° gennaio 2020: € 49,00 mensili;
 - dal 1° gennaio 2021: € 140,00 mensili.
2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 è rideterminato in € 53.545,00 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. Sono confermati la retribuzione individuale di anzianità o maturato economico individuale ove acquisiti.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
4. Le misure degli aumenti contrattuali, risultanti dall'applicazione del comma 1, hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, sull'indennità alimentare di cui all'articolo 59, comma 6 del CCRL del personale dirigente 2016-2018, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
5. I benefici economici risultanti dall'applicazione del comma 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto e nell'ambito del triennio economico in cui il dirigente è cessato. Agli effetti dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 6

Incremento della retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le risorse di ogni singolo Ente destinate per ciascun anno alla retribuzione di risultato di cui all'articolo 50 del CCRL 2016-20108 sono incrementate di una percentuale pari all'1% da calcolarsi sul monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti dell'ente.
2. A titolo di arretrato degli incrementi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'importo annualmente erogato da ciascun ente a titolo di retribuzione di risultato viene incrementato di un importo lordo calcolato moltiplicando i seguenti valori per il numero delle rispettive posizioni dirigenziali effettivamente ricoperte al 31 dicembre dell'anno precedente:
 - per l'anno 2019: €. 940,00
 - per l'anno 2020: €.1.100,00
 - per l'anno 2021: €.1.160,00
 - per l'anno 2022: €.1.150,00
 - per l'anno 2023: €.1.070,00
 - per l'anno 2024: €.1.000,00

- per l'anno 2025: €. 950,00.
- 3. In relazione alle annualità indicate al comma 2, le suddette somme incrementano le risorse erogate a titolo di retribuzione di risultato e sono integralmente distribuite, proporzionalmente agli importi effettivamente attribuiti, ad integrazione di quelle riconosciute per ciascuna annualità di riferimento in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance nel tempo vigente.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 7

Rinvii normativi dinamici

1. I rinvii ai provvedimenti normativi contenuti nel presente contratto si intendono fatti ai loro testi vigenti e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti danno atto che l'argomento relativo al welfare aziendale per il personale dirigente sarà oggetto di discussione nel contesto della trattativa per il CCRL della tornata contrattuale 2022-2024.

Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale dirigente:

Il Presidente

dott. Santi Terranova ***firmato***

dott.ssa Maria Grazia De Rosa ***firmato***

dott.ssa Francesca Finco ***firmato***

Organizzazioni sindacali rappresentative:

DIRER F.V.G. ***firmato***

DIREL FVG ***firmato***

UIL FP ***firmato***

CGIL FP ***firmato***

CISL FP - CISL ***firmato***

CISAL Enti locali FVG ***firmato***

DICHIARAZIONI A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE

Le organizzazioni sindacali firmatarie sollecitano la rapida apertura del tavolo di contrattazione per il CCRL 2022-2024, per il quale richiedono lo stanziamento di adeguate risorse economiche prima possibile sul bilancio regionale che garantiscano un incremento percentuale della massa salariale non inferiore a quello previsto, per lo stesso periodo, per il personale non dirigente del comparto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie rilevano che l'approvazione della Legge Costituzionale 1/2026, che ha introdotto tra gli Enti Locali della Regione gli Enti di area vasta a elezione diretta, è avvenuta a gennaio 2026, a trattative avanzate. Nel procedere alla rapida conclusione delle trattative in corso, a tutela di tutti gli aventi diritto, anticipano fin d'ora, la volontà di richiedere, all'interno delle corrette attività di relazione sindacale, eventuali accordi stralcio al fine di tutelare le istanze dei Dirigenti già in servizio in ipotesi ad essi assegnati e contemporaneamente garantire l'avvio dei nuovi Enti.

DIRER F.V.G. ***firmato***

DIREL FVG ***firmato***

UIL FP ***firmato***

CGIL FP ***firmato***

CISL FP - CISL ***firmato***

CISAL Enti locali FVG ***firmato***